Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 28 (1958-1959)

Heft: 4

Artikel: Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

Autor: Tagliabue, F.R.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-23191

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

IV. (Continuazione)

PARTE SECONDA

CAPITOLO SESTO

IL CENTENARIO E LA ORIGINE DEI CONTI DI SACCO

Il centenario risiedeva a Lostallo, borgata posta a mezzo della Mesolcina, ove i campi s'adagiano ubertosi lungo le sponde della Moesa, e par che la Valle si soffermi a prender lena, prima di balzare in alto ai piedi dei ghiacciai e delle vette!

Il Solmi vuol derivare il nome di Lostallo dal sistema della riscossione dell'imposte, che talvolta si faceva ad appalto, « ad extallium », dimostrando che l'antico centro della collettoria tributaria si identifica col luogo delle riunioni della Centena, ma noi opiniamo che Lostallo derivi da « ad stallum » « ad stabulum », forse meglio dal germanico « stahl », indicando con questa denominazione le stalle pei cavalli e le rimesse, che certo esistevano, ed in parte esistono diroccate ancora oggi, ed in cui si depositavano le mercanzie, mentre si cambiavano i somieri per proseguire il viaggio attraverso il Vogelberg. ¹)

Il centenario era il rappresentante del potere comitale, come il conte del potere regio e imperiale, veniva nominato dal Comes ed aveva limitate prerogative militari, giudiziarie e di polizia. Era capo di un nucleo dell'esercito, aveva una speciale competenza quale giudice di primo grado nelle cause civili e forse anche in quelle penali, non importanti la pena di morte.

Da esso si poteva ricorrere in secondo giudizio al conte, dal conte in ultimo grado al re, giudice supremo.

Il centenario doveva inoltre mantenere la pace pubblica in tutta la valle, riscuotere i tributi; costringeva i debitori a soddisfare le obbligazioni, e curava l'esecuzione delle sentenze.

Presiedeva l'assemblea ordinaria, il concilium romano, basato sull'organizzazione pagense, con funzioni amministrative e giudiziarie, regolato diver-

¹⁾ Ancor sino a pochi lustri addietro, quando la Mesolcina non era unita a Bellinzona dall'attuale linea ferroviaria a scartamento ridotto, ma veniva servita dalle maestose diligenze svizzere, a Lostallo si inoltrava la mercanzia che doveva poi proseguire per l'alta valle, Lostallo era un cardine sul quale poggiava il trasporto delle merci di allora.

samente dai Carolingi, che per evitar disordini gli tolsero ogni carattere militare, vietando di riunirsi con armi, quando si teneva entro i confini del comitato, e ne allargarono la competenza col sistema della partecipazione popolare ai giudizi, assemblee che sino alla caduta del feudalismo, o meglio sino all'affermarsi del Comune, mantenne il nome di Centena, introdotto dai Franchi.

Benchè nessuno abbia posto il problema dell'esistenza del centenario in Mesolcina, eccetto il Solmi, che nel ricordato lavoro sulla formazione della Svizzera italiana sorvolando sul sistema provinciale sostituito dai barbari dopo il regno longobardo, rimane dubbioso se sia stato collocato in ogni centro uno sculdascio, noi crediamo che in Mesolcina, secondo l'ordinamento franco, accanto al conte stava il centenario, successivamente detto dai longobardi sculdascio, e che in prosieguo di tempo fu sostituito dal vicarius, come si deduce dagli statuti mesolcinesi del 1439-1451, ove si parla del vicario, aventi identici diritti ed obblighi del centenario, vicario che, secondo quanto già abbiamo detto, venne a prendere il posto del centenario, salvo per la divisione, che vedremo in seguito, quando parleremo di squadre e vicariati (ma ad ogni modo in epoca avanzata), risiedendo il Conte in Valle, il vicariato primitivo si spezza in tre vicariati: Mesocco, Roveredo e Calanca.

A questo istituto si riannoda l'origine della più illustre famiglia mesolcinese: i conti di Sacco.

Disse il Liebenau, combattendo una parentela fra i Sacco ed i conti di Toggenburg, che probabilmente la signoria dei Sacco deriva da una donazione di Federico I Barbarossa, come feudo di Como. Ma questo feudo non comprendeva che una parte soltanto dei diritti baronali! ²) Qui l'autore cade, secondo noi, in un grosso errore. Come poteva essere la contea di Mesocco feudo di Como, dal momento che da più di un secolo era saldamente avvinta a Coira? e perché mai ed in qual modo, non potendosi parlare di aberrazioni giuridiche, una contea comprendeva una parte sola di diritti baronali?

Noi vedemmo che sotto l'impero carolingio Mesocco formava un comitato, e che il conte, che non aveva l'obbligo di risiedere in Valle, si faceva rappresentare dal centenario. Ora è appunto questo ufficiale che ha quelle parti di diritti feudali, che vediamo competere dapprima ai Sacco, giacchè si deve ricordare che questa famiglia acquistò il titolo comitale solamente al principio del secolo XV, in seguito ad un diploma dell'Imperatore Sigismondo.

Ed a questo proposito, come si spiegano coloro che negano l'esistenza di un comitato, o quanto meno che negano che i Sacco siano stati presenti nella Mesolcina prima della loro assunzione a Signori di questa Valle, l'esistenza in loro di diritti comitali, prima di averne il titolo?

Essendo priva di fondamento di verità l'asserita parantela dei Sacco coi Toggenburg, come bene ha dimostrato il Liebenau, ed incontrandoci in questa famiglia, Signora della Mesolcina, ma priva del titolo comitale, investita di parti di diritti comitali, nell'assenza di ogni documento che faccia fede di un trapasso dalla potestà, imperiale o regia, ai Sacco di tali diritti, ne consegue che questi non furon loro attribuiti ex novo, ma che erano in loro pacifico possesso da tempo assai lungo, e corrispondevano precisamente a

²⁾ Liebenau. op. cit. pag. 16

quei diritti di cui era investito il rappresentante del conte, vale a dire il centenario.

A questo istituto, secondo noi, si ricollega l'origine dei Sacco: infatti, declinata sempre più l'autorità del conte per la sua assenza dalla Valle, la cui ereditarietà sappiamo essersi introdotta assai tardi, sì che contrariamente a quanto opina il Liebenau, non si può parlare di una famiglia comitale tedesca prima degli Ottoni, i centenarii aumentarono lentamente, e diciamo pure, usurparono questi diritti, che con l'andar del tempo fecero sì che questa famiglia divenisse l'arbitra della Valle, onde la donazione di Federico I, se mai è esistita, non sarebbe che la sanzione dello stato di fatto, cioè un riconoscimento tardivo dello stato creatosi, non di un diritto, a favore dei Sacco.

CAPITOLO SETTIMO

IL CASTELLO E I DIRITTI SIGNORILI

Come comitatus, la Valle, assoggettata ad un conte, formava un'unità amministrativa ben distinta dalle vicine valli, ed aveva il suo centro nel castello.

L'origine sua si perde nella notte dei tempi.

L'a-Marca 1) fa sorgere il castello di Mesocco nientemeno che nell'epoca romana. Scrive infatti questo storico (?): «Sotto Aldiberto secondo pretore, la Valle fu crudelmente trattata... quel barbaro governatore romano per sua sicurezza contro le giuste insidie degli abitanti mesolcinesi, aveva fatto costruire l'inaccessibile castello della Rocca... situato vicino a Mesocco». Non sarebbe quasi da spender parola per confutare questa favola, una delle tante con cui l'a-Marca si compiace di ravvivare il suo racconto, tronfio quanto altri mai.

Il fatto si è che nulla sappiamo di positivo.

Forse i romani avranno costruito una torre di segnalazione od una casa forte, come in altri posti, e di cui ci resta qualche ricordo, ma da qui al far sorgere un munito castello con tutti gli attributi di oppressione che la leggenda popolare, raccolta dall'autore, circonda romanticamente, ci corre assai.

Si è anche voluto trovare qualcosa negli scavi, ma di positivo nulla. 2) Il castello, come centro della Mesolcina, acquista importanza solamente sotto il dominio del conte, durante l'Alto Medio Evo.

Fu forse in questo torno di tempo ch'esso sorse fortificato da opere di

¹⁾ a-Marca: op. cit. cap. VI pag. 34

²) In questi ultimi anni, a cura della Pro Campagna, benemerita società che si propone di difendere le bellezze artistiche elvetiche dall'opera corroditrice del tempo e da quella ben più funesta dell'uomo, il Castello di Mesocco fu sgombrato dalle macerie che lo deturpavano, consolidato ed in parte restaurato.

A quest'opera concorsero la Confederazione, i Cantoni, i Comuni: studenti degli atenei svizzeri prestarono gratuitamente la loro opera, sì che oggi possiamo ancora ammirare gli spalti immani conficcati nella roccia viva, ed i basamenti poderosi dei torrioni e dei palazzi baronali. (Cfr. A. Ciocco; Il Castello di Mesocco, in Boll. Stor. della Svizz. Ital. 1926 fasc. 3-4; S. Tagliabue).

altissimo interesse architettonico, a dominare la Valle come falco dal suo alpestre nido.

Ed in questo luogo, ove risiedette talora il Conte, si svolse per tutto il Medio Evo la vita politica ed economica della Valle, ed a questo castello si ricollegano, indipendentemente dalle persone che reggono la Mesolcina, diritti e doveri che noi esporremo ora quanto meglio potremo.

Nel castello di Mesocco risiedeva, quando era presente in Valle, il Conte, ed in sua assenza un castellano, e gli abitanti tutti vennero obbligati a dare opere e cose: vennero fissate tasse e balzelli (decimae dominicales), che dovevano essere molto gravosi, poiché la legislazione statutaria posteriore li ricorda e si adopera a mitigarli e limitarli.

Così negli Statuti del 1526, dettati dalle tre Leghe per tutte le valli associate, si sancisce che «niuno sia tenuto a pagare decima sopra la campagna» e si distingue tra «decima grossa» e «decima a minute».

Il castello venne quindi ad esigere taglie, tensa, decimae, regalie, dazii; poteva imporre divieti di pesca e di caccia, di tenere prestino od osteria, di fabbricare ecc., sì che in un documento posteriore del tempo del Trivulzio troviamo elencanti i redditi in lire imperiali delle «intrate de Musocho, de Souaza, de lo Stallo, de Agrono, de St. Victore, et Rovaredo, de Calanca».

I Mesolcinesi erano obbligati a dare al Signore le decime del frumento, della segale, dell'orzo, del miglio, del lino, della canapa, dei capretti, dei vitelli, del vino e del formaggio.

Curioso è l'articolo XXV dello Statuto del 1551, che commina a colui che « presuma comprar formagio et buttero (!) quale sia facto nel paese nostro per portarlo fora del paese a revendere » una pena « de Raynesi II per qualunche (!) volta contraffarà ».

Caccia e pesca erano regalie del Conte. A nord della Rocca il Conte possedeva un laghetto, detto ancor oggi «il vivaio» ove era tenuto il famoso pesce, menzionato in un documento del 1483 tra le cibarie prelibate come «tructa salata».

Solo il conte aveva il diritto di pescare al tempo della smonta del pesce e da S. Michele a S. Martino ne era fatto divieto al popolo sotto pena di cinquanta libbre di multa.

Riguardo alla caccia il conte aveva già dai primi tempi il diritto agli sparvieri, simbolo del potere comitale.

Tutta la legislazione statutaria posteriore sancisce questo principio e commina pene al contravventore: così nello statuto del 1439, al capitolo LVI della «condempnatio furantium accipitres» è detto:

«.....si aliquis forensis inventus fuerit ad furandumm aliquos accipitres et capiatur, quod suspendatur per gulam ad illam arborem super qua erant accipitres».

Ed al capitolo LVII dello stesso statuto si promette:

« soldos viginti terciolorum » a colui che:

«presentabit ayram unam accipitrum prefato domino suprascripte Vallis». del pari negli statuti del 1551, 1645, 1773.

Il cacciatore che uccideva un orso doveva dare al signore del castello la testa e la zampa destra, prendendo per sua mercede fiorini « quatro e

per un lupo fiorini tre avertendo che suposto una di quelle havessero de piccioli nel ventre si paga il semplice e non li piccioli». 3)

Caccia e pesca erano interdette ai forestieri ⁴) come pure era proibito esportare dalla Valle la selvaggina uccisa. ⁵)

Come abbiamo visto innanzi, quasi tutte le Alpi ed i pascoli erano in proprietà comunali: il conte poteva solo esigere una libbra di pepe per ogni decina di bestie forestiere che venivano ad alpeggiare in Mesolcina: a lui spettava di diritto il bestiame nato sull'Alpe durante l'estate.

Possedeva inoltre i prati ed i campi intorno al castello (Tettonovo, Pregorda, Vico e Schirollo): mesocchesi, sovazzini e lostallesi avevano l'obbligo di coltivarli, ricevendo il solo vitto durante il lavoro.

Il Conte percepiva pure altri balzelli: i soggetti dovevano portargli la legna da ardere e bestie da soma per i suoi bisogni, corvée abolita sotto i Sacco. ⁶)

Riguardo ai boschi era sancito che:

«.....quilibet forensis habitans laborans et faciens laborari in suprascripta Valle Mexolcina pro incidendo aliquod lignamen quod solvat et solvere debeat omni anno imperiales duodecim proqualibet securi dum laborat vel faciat laborari, et hoc pro tensa»; ⁷) e questa sanzione è ripetuta negli statuti del 1645 e del 1773, ⁸)

Altre prerogative aveva in materia di polizia, di costruzioni, sì che giustamente si potrebbe appropriare a queste condizioni il vecchio proverbio, con una lieve modificazione: «non si muove foglia che il comes non voglia!»

Più importanti erano i dazii che si percepivano sul transito delle merci, e per il movimento delle mercanzie, che dal contado di Bellinzona, per il Vogelberg, si dirigevano a Coira, e per la importanza delle strade che erano allora l'unico vincolo fra regione e regione.

A quest'epoca risale indubbiamente la strada «francisca», quando, rovinata verso il principio del Decimo secolo la strada romana che da Bellinzona conduceva a Mesocco per la sponda sinistra della Moesa, se ne costruì una sulla destra, ove erano gran parte dei paesi; chè invero non si saprebbe trovare altra spiegazione: francesca era chiamata non solo la strada che attraversava la Mesolcina, ma in istrumenti del 1399 lo stradale di Leventina, tal nome trovasi anche ripetuto in scritture del quattrocento, riferentisi allo stradale dello Spluga. La strada che da Siena metteva a Firenze, era pur chiamata francigena: per spiegare l'etimologia del nome ci sembra occorra rimontare al glorioso regno di Carlo Magno.

Il conte aveva speciali diritti ed anche degli obblighi in materia stra-

³⁾ Stat. 1645 cap. XLV «Per la caccia de lupi ed orsi».

⁴⁾ Stat. 1551 cap. XXIII - Statuti criminali 1645 cap. XXXIV «Per la caccia e pesca de' forestieri prohibita». Statuti criminali 1773 cap. XXXIV «Della caccia e pesca proibita a' forestieri».

⁵⁾ Statuti 1551 cap. XXIV.

⁶⁾ Arch. Mesocco — pergamene — orig. del 1383.

 ⁷⁾ Stat. 1439 cap. XLIV « Tensa laborandi lignamina per forenses ».
8) Stat. 1645 cap. LVIII « Per li forestieri che tagliano boschi ». Stat. 1773 cap. XLVIII « Delli forestieri che tagliano boschi ».

dale: noi opiniamo che i dazii che egli esigeva si potevano distinguere in tre categorie, come già in Bregaglia sotto il governo vescovile. 9)

- (A) V'era un dazio vero e proprio, quale oggi potrebbe essere il dazio di confine, detto teloneum: esso veniva riscosso anche sulle merci che transitavano per la Valle e colpiva quindi tutto il traffico tra Mesolcina, Ticino e Val di Reno. Nel periodo comunale, passò dal Conte alla Comunità, e forse propriamente alle quattro squadre in cui era divisa la Valle, che presenta in questo periodo una organizzazione affine alla Bregaglia. Doveva essere molto gravoso, e crediamo fosse fissato non in misura costante, ma come il capriccio ed il bisogno del Conte dettavano, e quando i primi fremiti di indipendenza percorsero la Valle, le Comunità si fecero contro il Conte per ottenere limitazioni di dazio; così negli statuti del 1452 cap. IV «De ordine daciy» troviamo che:
- «.....Prefatus dominus Comes nec alia persona eius nomine non possint ponere aliqua pedagia vel datia aliquibus personis, que vadant versus Berizonem cum eorum mercantiis sed sint et esse debeant sine ullo pedagio et datio. Reservando illum pedagium datium traversum quod venit Leventine et partis Grabadone tantum. Et vallizani huius Vallis nihil solvant. Prefatus dominus contentatur».
- (B) V'era un secondo pedaggio, detto furleiter, (foreytium): era riscosso principalmente per la buona manutenzione della strada e dei ponti, per la rottura delle nevi, come pure per la condotta sicura concessa alle merci, derivava dal diritto del Conte sul someggio, e ad esso andava unito l'obbligo di mantenere le strade ed i ponti.

Il conte aveva, dunque, l'obbligo di costruirli e di mantenerli in efficienza, e di garantire il transito: il diritto all'esclusivo trasporto delle merci, la riscossione di determinate tasse, e del furlaiter, per l'ultilizzazione delle

strade e per la scorta.

Ma la manutenzione delle strade e dei ponti doveva essere molto gravosa, per il signore del castello, che liberalmente la concesse in prosieguo di tempo ai Comuni: come forse cedette a questi il trasporto delle mercanzie, tenendosi il furlaiter ed il teloneum.

Così negli statuti del 1439 e del 1531 permane ancora l'obbligo comitale alla manutenzione di strade e ponti: è infatti il conte che al capitolo XLII « De hiis que facere tenentur forenses » degli statuti del 1439, sancisce che:

- «.....quilibet forensis habitans in Rovaredo vel in suprascripta Vallis Mexolcina teneatur ad pontes et stratas Vallis suprascripta Mexolcine» e al capitolo LXIII, sempre nel 1439, «Condempnatio destruentium pontes» è ordinato che:
- «.....quelibet persona que conducat sive conduci faciat aliquod lignamen per aquam Moexie vel Calancasche, et quod propter illud lignamen destruxerit aliquos pontes existentes super dixtis aquis, quod ille vel illa lignamina, teneatur vel teneantur recuperare pontes in statum pristinum, prout erant antea omnibus suis propris expensis».

ed ancora negli statuti del 1531 al capitolo XV, «De strata francisca non impedienda» è comminata una pena di «librarum trium terciolorum» a

⁹⁾ V. Vassalli. Das Hochgericht Bergell - Die Gerichtgemeinde Bergell Ob. Porta.

colui che impedisca la strada francisca «aliquo impedimento» ed aggiunge:

«.....qualunque communitade dove gli tocha sopra il suo, siano tenute mondare et netare le strade francesche, in pena de Raynesi due a la Camara de dicta Valle, et non volendo dare executione che il Sechelmäyster lo faccia fare et siando in (guasto) del più propinquo ciò è a dicta comunitade habiano a iudicare et che dicto comune porta fora ogni dano et costo quale gli andara suso».

Tale asserto ripetuto, con diversa comminatoria di pena, lo ritroviamo negli statuti del 1645 al capitolo XXXVI « per mantenimento delle strade pubbliche » e al capitolo LVII « contro danneggianti di ponti e strade », e infine negli statuti del 1773 al capitolo XLVII « delli danneggianti di strade e ponti », indicando il passaggio degli obblighi stradali alle singole comunità.

Su questo «expromissio» di soggetti, si combattè a lungo nel periodo feudale in Mesolcina; i fieri vallerani mal si assoggettavano a nuovi oneri, e sino alla fine della signoria dei Trivulzio pretesero invano che il conte

fosse obbligato a mantenere strade e ponti.

(C) - Una terza categoria comprendeva i dazi di minore entità: il traversum, balzello che forse si doveva pagare per le merci che attraversavano la Mesolcina dirette a Coira od a Bellinzona: mercanzie quindi su cui non si esigeva il teloneum (o dazio d'entrata) ma una imposta di certo minore; il sostgeld, o tassa di magazzinaggio per la manutenzione di soste e rimesse, che forse andava unita al furleiter, ed il teller, per tener aperta la via in tempo di neve.

In materia di monete, pesi e misure vigeva la regalia vescovile di Coira: il vescovo infatti aveva il diritto di battere moneta per la Mesolcina, così che le monete che ancor oggi ci restano, escono dalla zecca di quella città. Tali privilegi furono accordati al vescovo di Coira, per la Bregaglia, con diploma del 1349, da Carlo IV: ma nella Mesolcina incominciarono ad esistere già forse verso il secolo X, ai tempi di Ottone I, quando la valle venne unita a Coira.

Gli statuti del 1439 hanno diversi capitoli che si riferiscono a tale argomento, ed in modo esplicito dichiarono solamente valide le misure di Coira, comminando pene ai contravventori: così il capitolo L «De mensura salis ed vini» sancisce che:

- «.....nulla persona audeat nec presumat uti stario vel mina nisi mende vino nec de sale nisi ad mensuram de Curia sub pena soldorum quinquaginta terciolorum pro qualibet vice» il capitolo LII «De mensuris a blado utendis in Valle Mexolcina» stabilisce che:
- «.....nulla persona audeat nec presumat uti stario vel mina sisi mensura consueta sub pena soldorum quinquaginta terciolorum pro qualibet vice». ed ancora il capitolo LXVI «De mensuris a drapo utendis in Valle Mexolcina» ordina che:
- «....nullus audeat nec presumat mensurare nec facere mensurare drapum nec aliquam aliam rem passis coctis et bulatis cum bula communis Rovoredi vel Misochi sub pena soldorum quinque terciolorum pro quolibet brachio drapi et qualibet vice».

Già allora i negozianti ed i bottegai erano degni padri dei nostri esercenti, ma non potendo usare la barite e tutti gli altri surrogati che la chimica moderna loro suggerisce per ingannare l'acquirente, si accontentavano di contraffare le misure, ragion per cui le autorità amministrative di allora li obbligavano ad usare pesi e misure bollate col bollo della Comunità.

La giurisdizione civile e penale spettava al potere comitale: si esercitava con l'assistenza di alcuni giudici permanenti, detti « scabini » aventi carattere di pubblici ufficiali, scelti in numero di sette; nel placito generale annuo avanti al re od suoi missi, nel placito generale locale, radunantesi tre volte per anno, avanti al conte o ai missi regii.

Grande influenza aveva in questi giudizii l'« advocatus ecclesiase » destinato a sostenere le cause attive e passive della chiesa, prestando per essa i giuramenti e combattendo i duelli; per cui ogni chiesa, in qualunque contea si trovasse, aveva l'obbligo di tenerne anche più di uno.

L'advocatus doveva essere un laico, si distingueva nettamente dai magistrati giudicanti, era una specie di tutore delle cose ecclesiastiche, e per questo suo ufficio veniva dispensato dal servizio militare e da altri oneri pubblici. ¹⁰) Percepiva una rendita dalla chiesa, con la quale talvolta aveva comunanza di beni, e veniva eletto dai missi regii o dal vescovo stesso nel placito, o col concorso del conte e del popolo, o dalla chiesa che doveva servire.

Solo in epoca molto tarda, cioè nel 1458, troviamo il Conte Enrico di Sacco « avogadro » della Chiesa di Santa Maria di Mesocco, ma da ciò non si può dedurre che il signore di Mesolcina fosse investito ab antiquo di tale carica protettiva verso la chiesa; noi crediamo che detto ufficio sia stato attribuito al Sacco, per la necessità della chiesa di Mesocco di avere un potentissimo alleato nelle sue questioni con gli abitanti delle comunità, o, più probabilmente, per essere la chiesa di S. Maria una dipendenza diretta del castello, in cui risiedeva il Sacco, come avanti vedremo.

La giurisdizione, secondo gli ordinamenti di Carlo Magno, si distingueva in alta e bassa.

La bassa era attribuita agli ufficiali inferiori, sino al conte; l'alta era devoluta talvolta al conte, ma generalmente riservata al comes sacri palatii ed ai missi dominici ed al tribunale supremo, nei placita generalia.

La bassa giurisdizione, come indica la parola, definiva le cause di minor importanza patrimoniale, e nel campo penale, le cause che importavano pene pecuniarie, ma non pene capitali o ristrettive della libertà per un periodo lungo. Le altre cause venivano invece devolute all'alta giurisdizione, e fra queste quelle fra i potentati del regno, quelle di stato personale, i banna regia, ecc.

Dalla bassa giurisdizione si poteva appellar all'alta, che in tal caso decideva in sede di appello e di cassazione.

Pure all'alta giurisdizione venivano deferite in sede di appello quelle cause che fossero state giudicate dai tribunali immunitarii, cioè da quei tribunali che riconoscevano la loro autorità da un vescovo o da altro grande feudatario, il quale per speciale concessione dell'imperatore — ciò che avvenne specialmente nel decimo secolo — fosse stato investito del merum

¹⁰⁾ Cod. Dipl. Long. (H. P. M.) anno 900, Lodovico III alla Chiesa di Reggio: advocati - ab omni dei publicae functione sint absoluti.

et mixtum imperium» ad esclusione di ogni e qualunque ufficiale regio, dal decano al conte.

Solo col secolo XIV fu intercalato fra l'alta e la bassa giurisdizione un secondo grado: la media.

Per questa furono sottrattati all'alta giurisdizione i giudizii criminali importanti una pena in denaro (bannum), o pene corporali, giungendo sino ad attribuire a questa lo jus gladii, cioè il diritto di condannare, in via eccezionale, alla pena di morte.

È per questo che i Comuni, che non erano investiti dell'alta giurisdizione, almeno formalmente, poiché ancora nella Pace di Costanza del 1183, la Magna Charta delle libertà comunali, veniva riconosciuta l'alta sovranità dell'Imperatore, possono così di sovente nei loro statuti, anche per infrazioni che oggi ci paiono di lieve momento, comminare la pena di morte.

Ed a testimoniare questo loro supremo diritto di vita e di morte, di cui anche i signori di Mesolcina furono investiti, usavano i feudatarii erigere di fronte ai loro turriti castelli le forche, macabro segno di potenza, ad incutere terrore e rispetto nel gregge sottoposto. ¹¹)

¹¹) Durante i lavori di sgombero del castello di Mesocco vennero trovati i massi in cui erano infisse le forche.